

ACCERTAMENTO

Il Fisco può agire nei confronti degli ex soci della Srl anche in assenza di riparto

di Lucia Recchioni



A seguito della **cancellazione della società dal registro delle imprese** i rapporti **obbligatori** facenti capo ad essa si trasferiscono ai **soci**, che ne rispondono **nei limiti di quanto riscosso** a seguito della liquidazione, oppure **illimitatamente**, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in vigenza del vincolo societario.

Anche se non vi è stato alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione, **ciò non esclude l'interesse del Fisco creditore** che può quindi procurarsi un **titolo** nei confronti degli **ex soci**, che potrà far valere in caso di **sopravvenienze attive** o, semplicemente, **in presenza di beni o diritti non contemplati nel bilancio**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10678 depositata ieri, 4 aprile**.

Un **Srl** veniva **cancellata dal registro delle imprese** nel **2007**. Nel mese di dicembre **2010** veniva però emanato un **avviso di accertamento**, recante una maggiore pretesa a titolo di Ires, Irap e Iva, relativo al **2005**.

Venivano chiamati a rispondere delle maggiori imposte i due **ex soci della società**, **pur non essendo stata distribuita alcuna somma in occasione della liquidazione**.

Entrambi proponevano **ricorso per cassazione**, vedendosi però rigettati tutti i motivi di impugnazione proposti.

La Corte di Cassazione ha infatti sul punto richiamato un **ormai consolidato orientamento**, in forza del quale la circostanza che ***"i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente... ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del***

Fisco creditore” (Cassazione n. 9094/2017).

Sul punto assume rilievo la previsione dell'[articolo 2495 cod. civ.](#), in forza della quale, ferma restando l'estinzione della società, **dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci**, fino alla concorrenza delle **somme da questi riscosse** in base al bilancio finale di liquidazione, e **nei confronti dei liquidatori**, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, **se proposta entro un anno dalla cancellazione**, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** hanno individuato la *ratio* della richiamata disposizione “*nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto*”: ecco il motivo per il quale si riconosce che i **debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscano in capo ai soci** (Sezioni Unite, n. 6070 e 6072 del 12.03.2013).

In tal senso deve ritenersi che **si trasferiscano ai soci**, in regime di contitolarità o comunione indivisa, **anche i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione**, con **esclusione** delle mere **pretese** e dei **crediti ancora incerti o illiquidi**, i quali richiedono **un'ulteriore attività** giudiziale o extragiudiziale che, non essendo stata compiuta, deve indurre a ritenere che **la società vi abbia rinunciato** per poter più tempestivamente giungere all'estinzione.

Ben potrebbero, però, assumere rilievo **sopravvenienze attive o beni e diritti semplicemente non indicati nel bilancio**, e per tale motivo **non può escludersi l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un valido titolo nei confronti dei soci**.

Da ultimo si evidenzia che, **nel caso in esame, non ha potuto trovare applicazione l'[articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#)**, il quale stabilisce **oggi** che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli **atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi**, l'estinzione della società di cui all'[articolo 2495 cod. civ.](#) ha **effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese**. La richiamata norma è infatti **entrata in vigore il 13.12.2014**, e, non operando retroattivamente, si applica solo nei casi in cui la **richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata in vigenza della esposta disciplina**.